

Poteri e responsabilità del presidente nelle associazioni

Categoria : RUBRICA LEGALE

Pubblicato da [Avv. Carlo Vitaliano](#) in 21/11/2013

Al presidente dell'associazione spetta la direzione dell'ente e il compito di realizzare e dirigere le attività previste e votate dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea dei soci. E' comunque necessario sottolineare che nelle associazioni l'organo decisionale è il Consiglio Direttivo, di cui il presidente è uno dei componenti ■■■

Quest'ultimo, non può quindi prendere decisioni da solo. Al presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Questo vuol dire che può sottoscrivere contratti o accordi in nome dell'associazione e che in caso di



controversie giudiziarie rappresenta l'associazione nel corso della causa civile o penale. Può anche conferire ad altri soci il potere di stipulare atti o contratti in nome dell'associazione.

Inoltre, il presidente vigila e cura che siano attuate le delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. Solitamente resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

E' importante sottolineare che il Presidente, assieme a componenti del Consiglio Direttivo, è il responsabile civile dell'associazione di fronte ai terzi. Questo vuol dire che se l'associazione contrae dei debiti e non riesce a pagarli con il suo patrimonio, i creditori possono rivalersi sul patrimonio di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione o di chi ha rappresentato l'associazione per quel determinato affare. Con il presidente sarà solidamente responsabile l'intero consiglio direttivo, che ha approvato l'atto o deliberato l'impegno.

E' quindi importante accertarsi che l'associazione abbia il patrimonio necessario per sostenere le sue attività, spendendo solo quello che si ha realmente in cassa. Inoltre, nel caso il presidente deleghi un altro socio per il compimento di determinati atti, è sempre consigliabile preparare una delega scritta (per maggiori informazioni leggi l'articolo sulla responsabilità degli organi associativi)

Il presidente può essere remunerato dall'associazione per la sua attività di amministratore e gestore.

I documenti qui contenuti possono essere utilizzati e distribuiti gratuitamente secondo la licenza FDL.

Premessa per inquadrare l'oggetto

Nell'ambito delle organizzazioni collettive il Codice Civile prevede diverse categorie:

- Le Associazioni
- Le Fondazioni
- I Comitati
- Gli Enti pubblici
- Le Società (di persone, di capitali, cooperative)

Le prime 3 categorie perseguono solo scopi di natura ideale, l'ultime 2 possono perseguire (in molti casi è l'unico scopo) finalità di natura economica.

Le Associazioni (senza scopo di lucro) perseguono scopi di carattere culturale, assistenziale, sportivo, filantropico, ricreativo ecc. diretti verso la collettività, verso una particolare categoria, verso i propri soci (come nel caso dei Club e circoli vari).

Le Fondazioni sono organizzazioni dotate di personalità giuridica che si occupano della gestione di un patrimonio, messo a disposizione da un soggetto privato, da destinare esclusivamente a fini di pubblica utilità (la destinazione del patrimonio e gli amministratori sono stabiliti dal fondatore e non possono essere facilmente modificati).

I Comitati non sono dotati di personalità giuridica e si differenziano dalle Fondazioni in quanto il patrimonio da destinare a pubblica utilità viene raccolto tramite una campagna di sottoscrizione pubblica.

Ora concentriamo la nostra attenzione solo sulla prima categoria: le associazioni senza scopo di lucro, teniamo però presente che esistono leggi che si applicano in generale alle associazioni, altre che si applicano ad associazioni in possesso di caratteristiche particolari, riconosciute tali mediante iscrizione in appositi albi.

E' il caso delle:

ONG (= Organizzazioni Non Governative)

OdV (= Organizzazioni di Volontariato)

ONLUS (= Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale)

APS (= Associazioni di Promozione Sociale)

che possono tutte essere costituite in forma di associazione, ma sono soggette a discipline specifiche non generalizzabili a tutte le associazioni.

E' opportuno sottolineare che le forme associative stabilite per contratto denominate associazioni in partecipazione non hanno nulla a che fare con le associazioni senza scopo di lucro trattate in questo spazio.

Quali sono gli elementi necessari per costituire un'associazione?

Un socio ha il diritto di prendere visione dell'elenco dei soci ?

Quali sono gli elementi necessari per costituire una OdV, ONLUS, APS ?
Come si costituisce in forma scritta ?
Che differenza c'è tra la scrittura privata e quella pubblica ?
A cosa serve registrare statuto o atto costitutivo presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate ?
Come si ottiene l'autenticazione delle firme dello statuto ?
Cos'è l'attività istituzionale ?
L'associazione può avere un Codice Fiscale? A cosa serve ?
A cosa serve e come si ottiene la partita IVA ?
Un'associazione è una persona giuridica ? Qual è la differenza tra associazione riconosciuta e non riconosciuta ?
"senza scopo di lucro" è sinonimo di "volontariato" ?
Cos'è una associazione culturale e di quali vantaggi gode?
Cosa significa "Organizzazione di Volontariato"?
Come si diventa Organizzazione di Volontariato o ONLUS o Associazione di Promozione Sociale ?
OdV: cosa comporta iscriversi all'albo regionale ?
OdV: come assicurare i propri soci ?
OdV e APS: Come gestire la flessibilità dell'orario di lavoro prevista dalla legge 266/91 art.17 e dalla legge 383/2000 art. 19 ?
Può accettare donazioni ?
Chi può partecipare alla distribuzione del 5 x mille ?
Può acquistare immobili (o beni mobili registrati) ?
Una onlus o una OdV che acquista un immobile da una società deve pagare l'IVA ?
Quali sono gli obblighi da espletare dopo il rinnovo delle cariche (Presidente ecc..) ?
Cos'è un "Ente non Commerciale" ?
Quali sono i libri sociali obbligatori? Devono essere vidimati ?
Quando e come deve rilasciare ricevute ?
Può pagare i propri soci o assumere personale ?
Cos'è considerato attività commerciale ?
A cosa conviene fare attenzione quando si riceve denaro da un'ente pubblico ?
Può svolgere attività commerciale? Deve iscriversi al REA ?
Può svolgere vendite in bancarelle ambulanti ?
Può organizzare spettacoli, giochi, balli, recite, concerti ?
Può somministrare alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico? E' necessario essere iscritti al REC ?
Può organizzare una lotteria, una tombola, una pesca di beneficenza ?
OdV: Come si identificano le attività commerciali marginali ?
Può gestire un negozio che non sia soltanto uno spaccio per soci ?
Deve pagare le tasse? Quali? E Come?
Cos'è la contabilità separata ?
Quali sono gli obblighi contabili per chi effettua occasionalmente raccolte di fondi ?
Quali sono le leggi di riferimento per le associazioni ONG, OdV, ONLUS, APS?

Quali sono gli elementi necessari per costituire un'associazione?

E' sufficiente riunire in modo stabile un gruppo di persone con uno scopo di natura ideale (e non

economico) ben definito; questa condizione già di per sé costituisce un'associazione. Non esiste un limite minimo di persone che possono formare un'associazione, possono essere anche due, tuttavia alcune regioni (Lazio) chiedono almeno 5 soci per accettare l'iscrizione nel registro delle Organizzazioni di Volontariato.

La costituzione di un'associazione può quindi avvenire anche in forma di accordo orale (artt. 36 ss. Codice Civile). Questo tipo di formula preclude però ogni tipo di passo successivo; essa non potrà svolgere nessun genere di attività a pagamento (tranne l'iscrizione dei soci), né accedere alle agevolazioni e/o contributi pubblici, né iscriversi ai registri delle Organizzazioni di Volontariato, agli albi degli Enti Locali, ecc.

Molti vantaggi di tipo fiscale si hanno a patto di avere l'atto costitutivo o lo statuto redatti nella forma di atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata.

Un socio ha il diritto di prendere visione dell'elenco dei soci?

Il presidente deve mettere a disposizione l'elenco dei soci a coloro che hanno diritto di conoscerli e, quindi, ai soci che lo chiedono. I soci sono contitolari del medesimo trattamento dei dati e tale contitolarità permette a ciascun socio la conoscenza dei dati personali trattati presso l'associazione.

Si possono tuttavia individuare due limiti: i dati personali devono essere raccolti ed utilizzati coerentemente con l'obiettivo di raggiungere gli scopi istituzionali dell'associazione (quindi l'associazione non può trattare dati personali inutili a raggiungere lo scopo istituzionale), e in più il presidente deve offrire ai soci le opportune garanzie di riservatezza nei confronti degli estranei.

Una associazione che rende sconosciuti, in tutto o in parte e anche reciprocamente, i propri soci, rischia di sconfinare nella categoria delle associazioni segrete ai sensi della legge n. 17 del 1982.

Vedi anche il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Quali sono gli elementi necessari per costituire un'associazione OdV, ONLUS, APS?

L'associazione, affinché possa qualificarsi come organizzazione di volontariato e/o come organizzazione non lucrativa di utilità sociale, deve caratterizzare la propria azione non per il vantaggio dei propri soci, bensì per fini di solidarietà sociale. E' inoltre obbligatorio avere l'atto costitutivo o lo statuto redatti nella forma di atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata.

E' ammessa l'azione a beneficio dei propri soci per le associazioni di promozione sociale; per questo tipo di associazioni occorrono atto costitutivo e statuto in forma scritta, da iscrivere negli appositi registri nazionali o regionali. Naturalmente, per godere di molte agevolazioni fiscali è obbligatorio che l'atto costitutivo o lo statuto siano redatti nella forma di atto pubblico e/o della scrittura privata

autenticata e/o registrata.

Come si costituisce in forma scritta?

E' necessario scrivere un Contratto di Associazione; se il documento è redatto dai soci è un atto privato, che può essere registrato o meno e le cui firme possono essere eventualmente autenticate da un notaio. Affinché l'associazione sia riconosciuta e l'associazione sia persona giuridica (art. 14 del Codice Civile), il documento deve assumere la forma dell'atto pubblico.

Il Contratto di Associazione spesso si compone di due documenti:

un Atto Costitutivo
uno Statuto

L'atto costitutivo è molto semplice e recita qualcosa del tipo:

E' costituita in luogo l'associazione denominata

Essa funzionerà secondo le norme stabilite dallo statuto che si allega al presente atto costitutivo.

Sono presenti i signori: Nome Cognome Residenza CF firma.

Il presidente eletto dall'assemblea costituente è

Il funzionamento dell'associazione è regolato dallo statuto.

Lo Statuto è invece un po' più impegnativo perché deve tracciare le finalità e le norme di funzionamento dell'associazione. Esso è suddiviso in articoli.

La scomposizione nei due documenti non è obbligatoria ma in ogni Contratto di Associazione è indispensabile prevedere almeno 2 organi (l'Assemblea dei soci e gli Amministratori), in via facoltativa un organo di controllo (di solito chiamato Collegio dei Probiviri) e definire:

lo scopo
le condizioni per l'ammissione dei soci
il regolamento interno e l'amministrazione.

Molte associazioni redigono solo un generico atto costitutivo contenente i sopracitati elementi essenziali e rimandano a successivi accordi l'elaborazione di uno Statuto dettagliato.

ONLUS: Per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale è indispensabile che lo statuto contenga le clausole previste dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, come per esempio la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (o l'acronimo "ONLUS") accanto al nome dell'associazione.

Che differenza c'è tra la scrittura privata e quella pubblica?

Come abbiamo detto, se la costituzione avviene sotto la supervisione di un notaio e l'atto viene registrato, essa ha pubblica fede ed è denominata atto pubblico, altrimenti è una scrittura in forma privata.

La scrittura privata, secondo il Codice Civile, vincola i firmatari e vale nei confronti di terzi fintanto che i firmatari riconoscono la propria firma. Per evitare scherzi da parte dei firmatari si ricorre all'atto pubblico, che prevede l'autentica delle firme dal notaio (il quale autenticando le firme certifica anche la coerenza e la conformità dell'atto con la legge) e la registrazione.

La differenza materiale sta innanzitutto nei costi: la parcella del notaio ha un costo elevato. La differenza sostanziale sta nel fatto che solo con un atto pubblico è possibile, in futuro, chiedere il Riconoscimento e diventare quindi Persona Giuridica.

A cosa serve registrare statuto o atto costitutivo presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate?

In primo luogo, secondo l'art. 2704 del Codice Civile la scrittura privata (cioè non autenticata dal notaio) - che, come scritto negli artt. precedenti, può essere imposta a terzi, mentre ai firmatari solo finché essi ammettono la loro firma - non ha nessuna possibilità di essere imposta a terzi per quanto riguarda la data, a meno che la scrittura non sia stata registrata, e in quel caso vale come data la data di registrazione. Nel caso di una associazione, la registrazione di una scrittura privata non autenticata serve non tanto per vincolare i soci (per quello servirebbe l'autentica della firma), ma piuttosto per evitare che un estraneo si appropri del nome e del simbolo dell'associazione.

In secondo luogo, le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica possono svolgere attività a pagamento verso i propri soci senza che tali attività siano considerate commerciali, ma solo se lo statuto o atto costitutivo è redatto sotto forma di atto pubblico e/o scrittura privata autenticata e/o scrittura privata non autenticata ma registrata.

In terzo luogo, la forma dell'atto pubblico e/o scrittura privata autenticata e/o scrittura privata non autenticata ma registrata è indispensabile per ottenere le agevolazioni previste per le ONLUS.

Per registrare ciascun atto servono almeno 2 copie, 2 marche da bollo da 14,62 €; e 168 € di imposta di registro (cfr. il D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 "Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro"). Una copia la tiene l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate e l'altra, bollata e registrata, viene restituita all'associazione.

Nell'era del computer e delle stampanti, gli ufficiali giudiziari si regolano facendo pagare una marca da bollo ogni 4 pagine A4 (cioè per 5 pagine servono 2 marche da bollo), e verificando a occhio che i margini siano più o meno giusti e che il carattere non sia troppo piccolo. Infatti, ogni pagina non deve contenere più di 25 righe, i margini non devono essere troppo ridotti (minimo 1,5 cm), non conviene redigere l'atto con un carattere di dimensione inferiore al 12. Alcune persone si sono viste rifiutare il foglio, perché andava riscritto con carattere più largo!!!

Organizzazioni di Volontariato. Esse, in virtù dell'art. 8 della legge 11 agosto 1991 n. 266, sono esenti sia dall'imposta di bollo, che dall'imposta di registro (Circolare del Ministero delle Finanze 25 febbraio 1992 n. 3). Inoltre le ONLUS Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in virtù del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, pagano sempre la quota fissa di 168,00 €; per la registrazione di statuti, atti costitutivi e atti relativi a acquisti o affitti di immobili, e non sono soggette al bollo (N.B.: per evitare il bollo è però necessario che all'inizio o alla fine dell'atto sia esplicitamente scritto "atto esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642).

Per usufruire del regime agevolativo previsto dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, l'associazione dovrà iscriversi all'Anagrafe Unica delle Onlus, inviando alla propria Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate la comunicazione (scritta sull'apposito modulo) prevista dall'art. 11 dello stesso decreto legislativo. In seguito, la Onlus potrà ottenere dalla propria Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate un certificato di iscrizione che consente di ottenere varie agevolazioni (p.es. l'esenzione dalle imposte di bollo sul conto corrente bancario, ecc.)

Come si ottiene l'autenticazione delle firme dello statuto?

In generale, gli atti tra privati non sono autenticati che dai notai, ad un costo di 200-300 EURO.

Alcuni però ritengono che se nello statuto l'associazione dimostra di perseguire interessi solidaristici, il segretario comunale (o un suo incaricato) potrebbe autenticare le firme dei soci: cfr. il documento approvato dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato il 23 settembre 1997.

Cos'è l'attività istituzionale?

E' lo scopo ideale dell'associazione. Esso non deve essere in alcun modo un'attività economica: non che questa non possa essere esercitata, ma non deve essere lo scopo principale, quindi bisogna evitare assolutamente di inserire tra gli scopi dell'associazione attività "per definizione" commerciali tipo "erogazione di energia elettrica", ecc. eventualmente queste attività commerciali "per definizione" possono essere scritte nello statuto in un altro articolo specificando che si tratta di attività strumentali che l'associazione potrà eventualmente svolgere per perseguire lo scopo istituzionale.

L'associazione può avere un Codice Fiscale? A cosa serve?

Certamente, se è stata costituita in forma scritta (registrata o meno). E' necessario dare comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta "nascita" di questo nuovo soggetto. L'Agenzia delle Entrate rilascerà un codice fiscale.

E' possibile ottenere il codice fiscale anche senza aver registrato lo statuto o l'atto costitutivo.

Avere il codice fiscale non significa essere una persona giuridica e non obbliga alla compilazione della dichiarazione dei redditi!!

A cosa serve?

Il codice fiscale è indispensabile per:

registrare statuto e/o atto costitutivo;
acquistare beni con fattura;
intestare all'associazione beni immobili (tramite il suo rappresentante legale);

stipulare contratti di locazione;
richiedere contributi e/o rimborsi spese a istituzioni;
erogare compensi;
versare ritenute d'acconto;
compilare dichiarazioni fiscali sia proprie (modello UNICO) che per dipendenti (modd. CUD ecc.);
percepire dividendi;
esercitare attività commerciali occasionali o abituali;
sfruttare la clausola prevista dal secondo periodo del I comma dell'art. 143 del Testo Unico in materia di imposte sui redditi, secondo cui puoi chiedere un corrispettivo per un servizio che non diventa attività commerciale se il corrispettivo non supera i costi vivi: non compi attività commerciali, non fai l'UNICO, ma devi documentare i costi con le fatture, e per avere le fatture devi avere il codice fiscale

Se non fai nulla di tutto ciò il codice fiscale puoi anche non chiederlo.

A cosa serve e come si ottiene la partita IVA?

La partita IVA è necessaria se l'associazione intende svolgere un qualsiasi tipo di attività commerciale, sia essa occasionale o abituale, per il combinato disposto degli artt. 3, comma 1 e 4, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

Non è necessaria per alcune attività escluse dal campo di applicazione dell'imposta:

tutti gli enti non commerciali: i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (che sono esclusi da qualsiasi altro tributo e non concorrono al reddito);

associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona: attività istituzionali effettuate a pagamento nei confronti degli associati (che non concorrono neanche al reddito);

associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona: cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati (che non concorrono neanche al reddito);

solo le onlus: le operazioni pubblicitarie svolte a beneficio dell'associazione.

Come si ottiene l'attribuzione del numero di partita IVA: presentare il modello AA7/7 presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

Per le organizzazioni di volontariato, la circolare n. 217/E del Ministero delle Finanze del 30 novembre 2000 ha chiarito che:

tutte le operazioni anche a pagamento effettuate dalle O.d.V. sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA;

l'acquisto di beni mobili registrati quali ambulanze, elicotteri o natanti di soccorso che lo stesso Ministero, con la circolare n. 3 del 25 febbraio 1992, aveva definito come escluso dal campo di applicazione IVA è invece sottoposto all'IVA come qualsiasi altro acquisto.

Per le onlus, le agevolazioni (comprese quelle che prevedono l'esenzione dell'IVA) spetteranno con riferimento a tutte le operazioni effettuate a partire dalla data di presentazione della comunicazione prevista dall'art. 11 del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Un'associazione è una persona giuridica? Qual è la differenza tra associazione riconosciuta e non riconosciuta?

Un'associazione può configurarsi sia come associazione riconosciuta (ai sensi degli artt. 12 - 35 del Codice Civile, e questa è anche una persona giuridica per il diritto privato) oppure come associazione non riconosciuta (ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile).

La principale differenza è che mentre delle obbligazioni assunte da un'associazione riconosciuta risponde solo l'associazione con il proprio patrimonio, con esclusione di responsabilità per i singoli soci, per le obbligazioni assunte da un'associazione non riconosciuta il patrimonio dell'associazione risponde in solido con quello delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Pertanto i creditori di un'associazione non riconosciuta potranno pretendere l'intero credito indifferentemente dall'associazione o dal singolo socio che ha contratto l'obbligazione in nome e per conto dell'associazione.

Facendo domanda di riconoscimento (seguendo la procedura indicata nell'articolo 14 del Codice Civile), una associazione può acquisire Personalità Giuridica (e quindi scaricare il presidente delle responsabilità prima citate) ma è necessario che abbia un patrimonio, che sia stata fondata tramite atto pubblico.

Per le associazioni di promozione sociale la responsabilità delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione va considerata sussidiaria rispetto a quella del patrimonio dell'associazione (c. 2 art. 6 legge 7 dicembre 2000 n. 383) e pertanto i creditori dell'associazione dovranno dimostrare di aver inutilmente cercato rivalsa sul patrimonio dell'associazione prima di potersi rivolgere su quello degli amministratori.

"senza scopo di lucro" è sinonimo di "volontariato"?

Qui ci troviamo di fronte ad un grossissimo e sbagliatissimo luogo comune. La dicitura "senza scopo di lucro" non significa affatto che tutti i membri dell'associazione debbano essere volontari. Tale dicitura è implicita nella definizione di associazione che deve avere come fine il raggiungimento di un beneficio collettivo e si contrappone a quella di società commerciale che prevede come finalità essenziale «l'esercizio di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili».

Un'associazione, come una normale società, avrà delle entrate (offerte, eventuali incassi commerciali...) e delle uscite monetarie (spese, paghe ecc.): quello che avanza è detto utile. La differenza fondamentale sta nel modo in cui viene gestito questo utile. In una società l'utile viene redistribuito ai soci/azionisti, nelle associazioni questo non può essere fatto (art. 2247 Codice Civile); l'utile deve essere reinvestito nella attività dell'associazione (caso tipico è di versarlo nel Fondo comune e utilizzarlo negli anni successivi).

Cos'è una associazione culturale e di quali vantaggi gode?

Non esiste una definizione di associazione culturale dal punto di vista giuridico, e questa tipologia non viene menzionata dal Codice Civile, anche se siamo sicuramente nel campo delle associazioni senza scopo di lucro.

Di associazioni culturali ne parlano invece le varie normative che disciplinano le associazioni dal punto di vista fiscale. Secondo il c. 3 art. 148 Testo Unico in materia di imposte sui redditi e il c. 4 art. 4 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dietro corrispettivo effettuate nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti e in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non sono considerate commerciali né ai fini dell'IVA né ai fini dell'IRES.

Tranne per le associazioni religiose, per tutte le altre tipologie di associazione questo beneficio fiscale vale a patto che lo statuto:

- sia scritto nella forma dell'atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata;
- proibisca di distribuire utili anche in modo indiretto;
- preveda l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad associazione analoga o a fini di pubblica utilità
- preveda il diritto di voto singolo per tutti i soci maggiorenni;
- escluda espressamente la figura del socio temporaneo;
- preveda la redazione del bilancio;
- preveda l'eleggibilità di tutti i soci, la sovranità dell'assemblea, criteri di ammissione e esclusione dei soci;
- preveda l'intrasmissibilità (tranne in caso di morte) e non rivalutabilità della quota associativa.

Un altro beneficio per questo tipo di associazioni è che non sono considerate commerciali né ai fini dell'IVA né ai fini dell'IRES le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Cosa significa "Organizzazione di Volontariato"?

Questa denominazione è stata introdotta dalla legge 11 agosto 1991 n. 266.

Il nome viene attribuito a quelle organizzazioni (associazioni, club, comitati...) in cui tutti i soci «prestano attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito». In questo caso non può essere pagato alcun compenso ai soci ad esclusione di un rimborso delle spese che deve però sottostare a determinati parametri.

Condizione necessaria e sufficiente per definirsi "Organizzazione di Volontariato" è che esistano i requisiti indicati in dettaglio all'art.3 della legge 11 agosto 1991 n. 266 (gratuità prestazioni degli aderenti,...). Ma affinché questa organizzazione possa beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge è necessario che si iscriva nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato; una volta ottenuta l'iscrizione sarà possibile usufruire delle agevolazioni indicate dalla legge agli art. 7 e 8 (ad es. se si è iscritti da più di un anno, si può accedere ai fondi che le varie Amministrazioni destinano alle Organizzazioni di Volontariato).

Il TAR della Sicilia, con sentenza sez. III del 23 aprile 2002 n. 693, ha stabilito che le persone giuridiche non possono essere socie di una organizzazione di volontariato, perché la loro presenza contrasta con il funzionamento basato sulle prestazioni "personali" dei soci.

Come si diventa Organizzazione di Volontariato o ONLUS o Associazione di Promozione Sociale?

L'associazione, diventando una ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) o una Organizzazione di Volontariato o una APS (Associazione di Promozione Sociale), può approfittare di numerose facilitazioni di tipo economico e fiscale, ottenere più facilmente contributi, partecipare ai bandi pubblicati periodicamente dallo Stato e dagli Enti Locali. Tuttavia le ONLUS e le Organizzazioni di Volontariato devono caratterizzare la propria azione non per il vantaggio dei propri soci, bensì per fini di solidarietà sociale, oltre a rispettare vari requisiti:

ONLUS

Le caratteristiche sono indicate nel D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, e altre informazioni sono sul sito dell'Agenzia per le onlus.

L'attività istituzionale dell'associazione deve svolgersi esclusivamente in uno o più dei seguenti settori:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone

svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);

beneficenza;

istruzione (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);

formazione (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);

sport dilettantistico (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);

tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolte e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

promozione della cultura e dell'arte (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);

tutela dei diritti civili nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);

ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambito e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400.

L'associazione non può svolgere altre attività se non quelle "direttamente connesse" con le precedenti, il che significa che le attività nei settori diretti verso le persone disagiate possono essere a beneficio di chiunque, mentre le attività nei settori della tutela dell'ambiente oppure delle cose d'interesse artistico e storico devono essere accessorie per natura a quelle istituzionali (ad esempio, la vendita di dépliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore); le attività direttamente connesse non devono però prevalere su quelle istituzionali, e i relativi proventi non devono superare il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.

Lo statuto o l'atto costitutivo deve essere redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.

Entro 30 giorni dall'inizio delle attività occorre iscriversi all'anagrafe unica delle ONLUS inviando alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate la comunicazione secondo il modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, allegando copia dello statuto o dell'atto costitutivo oppure una dichiarazione sostitutiva delle attività svolte e il possesso dei requisiti previsti per le onlus. Altre informazioni sono nella guida redatta dall'Agenzia delle Entrate.

Organizzazione di volontariato

Le modalità sono indicate nella legge regionale che ha recepito le "direttive" della legge 11 agosto 1991 n. 266, o nelle successive delibere. E' comunque necessario essere costituiti in forma scritta; alcune Regioni chiedono che l'associazione sia costituita da almeno un anno.

L'attività istituzionale dell'associazione deve svolgersi per fini di solidarietà sociale, che p. es. la Regione Lazio riconosce esclusivamente nei seguenti settori:

- tutela della salute;
- eliminazione delle affezioni fisiche e psicologiche;
- affrancazione dalla solitudine, dell'emarginazione e dell'abbandono;
- riequilibrio di situazioni di svantaggio sociale e culturale;
- affermazione della consapevolezza e del rispetto della dignità umana, nonché dei diritti dell'uomo e degli esseri viventi;
- protezione e valorizzazione dell'ambiente, considerato sia come habitat naturale che come sede istituzionale del consorzio civile, e dei beni culturali.

L'associazione deve essere composta da soci le cui attività devono essere obbligatoriamente personali, volontarie e gratuite. I soci che svolgono attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ma esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività svolta.

Alcune regioni chiedono almeno 5 soci per iscrivere l'associazione nel registro delle Organizzazioni di Volontariato.

Le organizzazioni di volontariato, regolarmente iscritte negli appositi registri regionali, sono considerate ONLUS di diritto e quindi possono beneficiare anche delle relative norme agevolative senza dover rispettare i numerosi requisiti richiesti dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Associazione di Promozione Sociale (APS)

Questa tipologia di associazione è introdotta con la legge 7 dicembre 2000 n. 383, mentre norme particolari possono essere introdotte dalle leggi regionali che recepiscono le "direttive" della legge nazionale; comunque, le associazioni devono:

- essere costituite con atto scritto, nel quale sia indicata la sede legale;
- prevedere uno statuto che risponda ai requisiti della legge;
- operare in modo tale che le prestazioni volontarie, libere e gratuite dei soci per il perseguimento dei fini istituzionali prevalgano sulle altre attività.

Le modalità di iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale sono indicate nel Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n.471,

secondo il quale l'associazione deve:

essere costituita ed operante da almeno 1 anno;
operare in almeno 5 regioni e 20 province del territorio italiano;
presentare domanda di iscrizione al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili; la domanda deve essere inviata per raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere: atto costitutivo e statuto, indicazione dell'ambito di diffusione territoriale dell'associazione, nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri rappresentanti, relazione sintetica della fisionomia istituzionale.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche da parte dei soci stessi, in casi di particolare necessità.

OdV: cosa comporta iscriversi all'albo regionale?

Nessun socio potrà essere pagato in alcun modo, eccetto il rimborso delle spese (ciò non esclude la possibilità di pagare persone non socie per alcune particolari attività).

Occorre presentare annualmente alla Regione il rendiconto economico e la relazione descrittiva delle attività.

Consente di essere esentati dal pagamento delle tasse sui proventi delle attività commerciali, se queste rientrano tra quelle considerate marginali dal Decreto Ministeriale del 25 maggio 1995 (il commercio Equo e Solidale svolto in modo abituale non è considerato marginale).

Le donazioni in denaro (non le quote associative) effettuate da una persona fisica, da una società, da un ente non commerciale o da qualunque ente soggetto all'IRPEF nei confronti delle ONLUS (e quindi delle organizzazioni di volontariato, che sono ONLUS di diritto) per mezzo di banca o c/c postale (o carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari) sono deducibili dal reddito; la deduzione non può superare né il 10% del reddito complessivo dichiarato né l'importo di 70.000,00 €. La ONLUS o l'organizzazione di volontariato che riceve la donazione rilascerà una ricevuta con i propri dati identificativi, i dati relativi al versamento (numero dell'assegno ed eventuale numero di conto corrente bancario; denominazione della banca e della filiale) e i dati relativi al donatore.

Queste agevolazioni, insieme a numerose altre descritte nel testo del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, favoriscono le ONLUS, le Organizzazioni di Volontariato e le APS indirettamente, in quanto una persona è incentivata a fare una donazione anche per ricavarne un beneficio personale.

Per i dettagli leggere il testo della legge 11 agosto 1991 n. 266.

OdV: come assicurare i propri soci?

In base al c. 1 art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266 è obbligatorio assicurare "i propri aderenti, che prestano attività di volontariato" (quindi si presume che non debbano essere assicurati TUTTI i soci, ma solo quelli attivi), contro infortuni, malattie e Responsabilità Civile verso terzi (RC).

Alcune regioni (p.es. la Regione Lazio) non richiedono l'assicurazione per malattia alle O.d.V. che fanno attività culturali o di protezione dell'ambiente.

Il tipo di assicurazione da stipulare è una polizza di tipo collettivo; il costo annuo (che nel simpatico gergo delle assicurazioni viene chiamato "premio") per questo tipo di polizza varia moltissimo, oltre che in base agli importi assicurati, anche a seconda della compagnia e dell'assicuratore. Nel 1996, esponendo la medesima richiesta (assicurare 100 persone per RC e 20 persone per infortuni) a tre compagnie diverse i "premi" annui sono risultati:

500 € infortuni + 250 € RC = 750 €
125 € infortuni + 125 € RC = 250 €
70 € infortuni + 55 € RC = 125 €

In conclusione, suggeriamo di indagare con più compagnie.

OdV e APS: Come gestire la flessibilità dell'orario di lavoro prevista dalla legge 266/91 art.17 e dalla legge 383/2000 art. 19?

La flessibilità dell'orario di lavoro, concessa ad un lavoratore per consentirgli di partecipare alle attività dell'organizzazione di volontariato o della associazione di promozione sociale, è attuabile se:

l'associazione è iscritta nel registro regionale
è prevista tale possibilità dagli accordi sindacali
è compatibile con l'organizzazione dell'azienda

Il concetto di flessibilità implica il rispetto totale delle ore di lavoro (obbliga quindi al recupero).

Può accettare donazioni?

Premettiamo che il Codice Civile definisce la donazione come un atto con il quale il donante arricchisce chi riceve «per spirito di liberalità», e che la liberalità è una donazione. I sinonimi che si incontrano nella normativa sono: erogazioni liberali, oblazioni, offerte libere. Con l'abrogazione degli artt. 17, 600 e 786 del Codice Civile, un'associazione può accettare donazioni (somme in denaro o altri beni mobili) di qualsiasi valore.

Il soggetto che fa una donazione non può inserire la somma nella Dichiarazione dei Redditi come "costi sostenuti" (per pagare meno tasse), cosa viceversa possibile se si trattasse di una "sponsorizzazione".

E' possibile invece approfittare di altre agevolazioni:

Sono deducibili dal reddito, come è spiegato nella circolare n. 39/E del 19 agosto 2005 dell'Agenzia delle Entrate, le donazioni in denaro (non le quote associative) per mezzo di banca o c/c postale (o carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari) effettuate da una persona fisica, da una società, da un ente non commerciale o da qualunque ente soggetto all'IRES nei confronti:

delle ONLUS

delle organizzazioni di volontariato (che sono ONLUS di diritto)

delle associazioni di promozione sociale di livello nazionale

delle associazioni culturali riconosciute che operano nel campo dei beni culturali

degli Enti religiosi

che adottano scritture contabili complete e analitiche e che redigono ogni anno un vero e proprio bilancio, comprendente stato patrimoniale e conto economico; la deduzione non può superare né il 10 per cento del reddito complessivo dichiarato né l'importo di 70.000,00 €. La ONLUS o l'organizzazione di volontariato che riceve la donazione rilascerà una ricevuta con i propri dati identificativi, i dati relativi al versamento (numero dell'assegno ed eventuale numero di conto corrente bancario; denominazione della banca e della filiale) e i dati relativi al donatore. Lo stesso vale per le donazioni in natura; in questo caso si farà riferimento al valore normale del bene donato.

Altrimenti, danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento della donazione, per un importo della donazione che non superi 2.065,83 € (quindi una detrazione massima di 392 €), le donazioni in denaro per mezzo di banca o c/c postale (o carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari) effettuate da una persona fisica nei confronti:

delle ONLUS

delle organizzazioni di volontariato (che sono ONLUS di diritto)

delle associazioni di promozione sociale di livello nazionale o regionale

Le donazioni in denaro effettuate da soggetti con reddito di impresa danno diritto ad una deduzione dal reddito d'impresa per un importo non superiore a 1.549,37 € o al due per cento del reddito d'impresa dichiarato. La ONLUS o l'organizzazione di volontariato che riceve la donazione continuerà a seguire il sistema di scritture contabili previsto dalla propria normativa di riferimento.

Chi può partecipare alla distribuzione del 5 per mille?

La legge finanziaria 2005 ha stabilito che, in via sperimentale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi che si presentano nel 2006, possono presentare la domanda per partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le seguenti categorie di associazioni:

le ONLUS, comprese quelle di diritto come le organizzazioni di volontariato;
le associazioni di promozione sociale di livello nazionale o regionale;
Associazioni e fondazioni riconosciute che operano negli stessi settori delle onlus.

Può acquistare immobili (o beni mobili registrati)?

Sì, se è in possesso di codice fiscale. Nel caso più comune di associazione non riconosciuta il bene sarà intestato all'associazione tramite il suo rappresentante legale. Il bene è realmente di proprietà dell'associazione. Il "prestanome" non possiede alcun diritto di proprietà.

Una onlus o una OdV che acquista un immobile da una società deve pagare l'IVA?

Sì. Sia le onlus che le OdV non sono esentate dal pagare l'IVA sull'acquisto degli immobili o di altri beni. Al massimo si può avere l'esenzione dall'imposta di registro (per le organizzazioni di volontariato: art. 8 legge 11 agosto 1991 n. 266) o la riduzione dell'imposta di registro a 168 € (art. 22 D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460).

Addirittura recentemente si è pronunciata la Corte Costituzionale (sentenza 4 maggio 2005, n. 181), che conferma che la Onlus che acquista un immobile da un soggetto in regime IVA deve, così come l'organizzazione di volontariato, pagare l'IVA.

Quali sono gli obblighi da espletare dopo il rinnovo delle cariche (Presidente ecc.)?

In un associazione non riconosciuta, dotata di Codice Fiscale, l'elezione di un nuovo Presidente deve essere comunicato all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, che provvede a modificare i dati del rappresentante (senza alcuna spesa) inseriti nel Codice Fiscale. In generale se cambia qualcosa (sede, presidente ecc.) il Codice Fiscale va corretto, e il discorso vale anche per la registrazione che va rifatta se l'atto registrato viene modificato.

Cos'è un "Ente non Commerciale"?

Non esiste nel codice civile la definizione di ente non commerciale, che è una classificazione introdotta ai fini fiscali; perciò sono diverse le figure del codice civile che possono rientrare nella classificazione di ente non commerciale: le associazioni, le fondazioni, i comitati.

Anche circoli, pro loco, cooperative sociali, IPAB, società di mutuo soccorso, patronati e altre figure introdotte dalla legislazione italiana confluiscono nella classificazione di ente non commerciale: questa denominazione vuole sottolineare che l'attività principale non deve essere un'attività commerciale.

Naturalmente questo non significa che non sia possibile esercitare attività commerciale, seppure in modo non prevalente rispetto all'attività istituzionale non commerciale.

Quali sono i libri sociali obbligatori? Devono essere vidimati?

Nessuno. Le associazioni non sono obbligate a tenere i verbali né durante le assemblee né tantomeno durante le riunioni del Consiglio Direttivo. Anche se sarebbe una buona cosa farlo. Lo stesso si può dire anche per il registro dei soci e gli altri libri sociali e contabili.

Le cose cambiano se l'associazione svolge attività commerciali, allora la disciplina è diversa a seconda del tipo di associazione e del volume dei proventi.

Esistono obblighi particolari per le Organizzazioni di Volontariato, iscritte all'albo regionale; esse devono:

avere il registro degli "aderenti che prestano attività di volontariato" (testo unificato dei decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 14 febbraio 1992 e 16 novembre 1992); esso deve essere numerato e bollato in ogni foglio da un notaio, da un segretario comunale o da un altro pubblico ufficiale abilitato (in esenzione totale dall'imposta di bollo), deve dichiarare nell'ultima pagina il numero di fogli, e deve riportare le generalità di ciascun volontario;
avere il registro delle entrate "con indicazione nominativa dei soggetti eroganti" (c. 7 art. 6 legge 11 agosto 1991 n. 266).

Quando e come deve rilasciare ricevute?

In generale, quando una associazione riceve soldi (quote e contributi associativi, donazioni, corrispettivi per attività non commerciali), dovrà rilasciare, se richiesta, una ricevuta.

Se l'associazione svolge attività commerciale (ed è quindi dotata di partita IVA) dovrà rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale. A questo obbligo di documentazione delle entrate esistono tre eccezioni:

la prima è relativa alle associazioni che hanno adottato il regime forfettario;

la seconda è relativa ad una serie di attività "minori" (D.M. 21 dicembre 1992), tra le quali la più interessante è quella dei «11) venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi, simili e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali»;

la terza è relativa alle operazioni svolte dalle ONG, OdV, ONLUS riconducibili alle attività istituzionali.

Esiste comunque l'obbligo di emettere su richiesta la fattura per ogni genere di attività commerciale, incluse quelle che si configurano come attività istituzionali per le onlus.

Le ricevute (quietanze) emesse da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive per la riscossione di quote e contributi associativi sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto (art. 7 tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642), mentre le altre ricevute sono soggette al bollo di 1,81 € se la somma versata è superiore a 77,47 € (art. 13 nota 2a tariffa annessa al D.M. 20 agosto 1992 e succ. mod.). In questi casi un foglio intestato recante l'indicazione del ricevente e della cifra pagata può essere sufficiente.

Può pagare i propri soci o assumere personale?

E' possibile pagare il lavoro dei soci (naturalmente bisogna avere il Codice Fiscale), tuttavia ci sono dei limiti per alcune categorie di associazioni:

le Organizzazioni di Volontariato non possono assolutamente pagare i propri soci, ma solo collaboratori esterni; i soci possono solo ricevere rimborsi spese, infatti il comma 3 dell'art.2 della legge 11 agosto 1991 n. 266 afferma che: "la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro dipendente o autonomo o di ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte";

le ONLUS non possono né pagare salari o stipendi superiori del 20% rispetto ai contratti nazionali, né compiere cessioni di beni o prestazioni di servizi ai soci a condizioni più favorevoli rispetto a

quelle fatte agli estranei.

Ecco comunque alcune indicazioni per retribuire chi svolge un lavoro per l'associazione:

Per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale:

se il compenso è inferiore a 26 € e il collaboratore non possiede partita IVA e non è iscritto alla gestione separata INPS, l'associazione non deve trattenere ritenute, ma solo annotare il pagamento in un registro anche a fogli mobili, e poi non ho alcun altro obbligo (Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 art. 25 comma 3) a parte quello relativo all'IRAP;

N.B.: anche il rimborso forfetario di 7.500 €/anno agli atleti dilettanti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche non è soggetto alla ritenuta d'acconto, tuttavia l'associazione dovrà, l'anno successivo, rilasciare all'atleta la certificazione dei compensi corrisposti e presentare il modello 770;

se il compenso è superiore a 26 € ed inferiore a 5.000 € e il collaboratore non possiede partita IVA e non è iscritto alla gestione separata INPS, tratteremo la ritenuta d'acconto del 20% che dovremo versare in banca, all'esattoria o alla posta tramite il modello F24 entro il 16 del mese successivo; annoteremo il pagamento in un registro anche a fogli mobili; l'anno successivo l'associazione invierà al collaboratore la certificazione dei compensi e delle ritenute versate, redigerà il modello 770 (nel quale per chi ha preso compensi superiori a 26 € vanno segnati anche i compensi inferiori) e, se il compenso è relativo alle attività istituzionali dell'associazione, pagherà anche l'IRAP e compilerà il relativo quadro del modello UNICO;

se il compenso supera 26 € e il collaboratore non possiede partita IVA ma è iscritto alla gestione separata INPS, tratteremo la ritenuta d'acconto del 20% che dovremo versare in banca, all'esattoria o alla posta tramite il modello F24 entro il 16 del mese successivo; annoteremo il pagamento in un registro anche a fogli mobili; se poi il collaboratore dichiara che i compensi già ricevuti nel corso dell'anno hanno superato i 5.000 €, l'associazione dovrà (cfr. il documento del Gruppo Fiscalisti dell'ANCI):

sul compenso eccedente i 5.000 € calcolare la contribuzione INPS che cambia a seconda del reddito del collaboratore e della forma previdenziale da lui scelta (tipicamente è il 25,72% del compenso lordo, dal 1° gennaio 2009);

trattenere 1/3 della contribuzione INPS dal compenso da versare al collaboratore;

aggiungere dal proprio fondo comune i 2/3 della contribuzione INPS;

versare al Ministero delle Finanze entro il giorno 16 del mese successivo sia la ritenuta d'acconto (tipicamente codice 1040) sia la contribuzione INPS (tipicamente codice CXX) per mezzo del modello F24;

trasmettere all'INPS le denuncia retributiva mensile.

L'anno successivo l'associazione invierà al collaboratore la certificazione dei compensi e delle ritenute versate, pagherà l'IRAP, compilerà il relativo quadro del modello UNICO e infine compilerà il mod. 770.

Se l'associazione tiene la contabilità ordinaria, dovremo anche compilare i libri contabili per i collaboratori.

Per le prestazioni di lavoro autonomo da parte di professionisti: se chiediamo una prestazione ad un professionista con partita IVA, nella fattura saranno riportate varie voci che potrebbero creare dubbi e conflitti, e quindi le descriviamo in un esempio:

supponiamo di aver concordato con un sociologo un compenso di 100,00 €; l'importo ufficiale del sociologo è: ----> 100,00 €;

il sociologo dovrà versare all'INPS il 12%, quindi 12,00 €; la legge però consente al sociologo di caricare sull'associazione il 4% (= 4,00 €), e quindi si raggiunge la cifra: ----> 104,00 €.

dopodiché il sociologo calcola l'IVA del 20% su questi 104,00 €;, che fa 20,80 €;, e quindi si ha: ----> 124,80 €.

questo è il costo totale della prestazione che l'associazione pagherà, tuttavia al sociologo va solo una parte; infatti lo stesso 20% come calcolato prima (= 20,80 €) va trattenuto dall'associazione e versato come ritenuta d'acconto IRPEF, e al sociologo va il resto: ----> 104,00 €.

Alla fine dell'operazione, l'associazione ha pagato 124,80 €;, di cui 20,80 € versati al Min.Fin. con il modello F24, e 104,00 € al sociologo. Il sociologo dovrà versare poi 20,80 € come IVA e 12,00 € all'INPS, per cui sui 122,80 € totali pagati dall'associazione, nelle tasche del sociologo vanno solo 71,20 €. L'anno successivo l'associazione dovrà compilare il mod. 770-UNICO. La fattura che farà il sociologo sarà scritta così:

prestazione

100,00

rivalsa INPS 4%

4,00

104,00

rit. acc. 20%

20,80

83,20

IVA 20%

20,80

=====

104,00

Infine, se l'associazione ha dipendenti dovrà tenere il libro paga e il libro matricola, contributi, INAIL, ecc.

Se il collaboratore non possiede partita IVA, chiederemo al collaboratore una ricevuta che l'associazione potrà eventualmente utilizzare per documentare i costi sostenuti al momento della compilazione del mod. UNICO e del pagamento dell'IRAP; altrimenti potremo chiedere al collaboratore la fattura, che l'associazione potrà eventualmente utilizzare, oltre che per documentare i costi sostenuti, anche per detrarre l'IVA nel caso essa svolga un'attività commerciale.

Infine, ecco alcune indicazioni per un'associazione-Organizzazione di Volontariato che voglia rimborsare le spese sostenute da un socio:

L'art.2 della legge 11 agosto 1991 n. 266 recita: "Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione d'appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse". Questo significa che le spese devono essere documentate (con fattura, ricevuta e scontrino annotato) e congruenti con le finalità

dell'associazione; inoltre, se nelle deliberazioni dell'associazione è previsto un tetto massimo per questi rimborsi spese, si potrà rimborsare solo tale somma.

Se il volontario utilizza il mezzo pubblico gli potrà essere rimborsato il costo dell'abbonamento; se utilizza la propria autovettura si potrà rimborsare per ogni chilometro un quinto del costo di un litro di benzina super, analogamente con quanto previsto per i dipendenti pubblici; il pasto potrà essere rimborsato se l'attività richiede un impegno più lungo di una mezza giornata.

Cos'è considerato attività commerciale?

La risposta alla domanda è argomento molto delicato in quanto le leggi sono molto contorte, ci sono leggi, eccezioni, eccezioni alle eccezioni ecc.

Comunque ci proviamo.

E' considerata commerciale sempre sia ai fini dell'IVA che ai fini dell'IRES (cfr. art. 148 Testo Unico in materia di imposte sui redditi e art. 4 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"):

la cessione di beni nuovi prodotti per la vendita (con un'eccezione per le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati)

somministrazione di pasti (con un'eccezione per la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar ed esercizi simili nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti presso la sede sociale delle associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno)

erogazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore

prestazioni alberghiere, alloggio, trasporto, deposito

servizi portuali e aeroportuali

gestione spacci e mense

organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici (IRES: con due eccezioni: per le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno e per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, e quelle riconosciute dalle confessioni religiose riconosciute, purché il servizio sia diretto agli iscritti, associati o partecipanti)

gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale

pubblicità commerciali

tele/radio comunicazioni

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dietro corrispettivo sono considerate commerciali sia ai fini dell'IVA che ai fini dell'IRES con queste eccezioni:

IRES e IVA: quelle effettuate nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti e in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona (cfr. c. 3 art. 148 Testo Unico in materia di imposte sui redditi e c. 4 art. 4 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto")

Tranne per le associazioni religiose, per tutte le altre questa eccezione vale a patto che lo statuto e l'atto costitutivo rispettino le clausole descritte alla FAQ Cos'è una associazione culturale e di quali vantaggi gode?

solo IRES: le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali, senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione (cfr. Il periodo c. 1 art. 143 Testo Unico in materia di imposte sui redditi)

In generale, l'attività non è considerata commerciale se la cessione di beni, anche nuovi, non avviene in cambio del pagamento di un prezzo specifico ma sotto forma di contributo libero (offerta); non può esserci una cifra minima, l'offerta deve essere a tutti gli effetti una libera erogazione.

A cosa conviene fare attenzione quando si riceve denaro da un'ente pubblico?

Spesso le associazioni trovano negli enti pubblici un'importante fonte di finanziamento per le proprie attività. Questo denaro può costituire un reddito per l'associazione e/o può essere soggetto a IVA:

se l'ente pubblico chiede all'associazione una determinata contropartita, allora il denaro assume la forma di corrispettivo, il rapporto tra associazione e ente pubblico si dice "sinallagmatico" e diventa reddito imponibile IRES e sottoposto al campo di applicazione IVA;

se l'ente pubblico offre all'associazione un finanziamento per le attività istituzionali, allora il denaro assume la forma di contributo, assimilabile ad una donazione.

La questione è discussa in alcuni documenti tra le leggi di riferimento per le associazioni .

Può svolgere attività commerciale? Deve iscriversi al REA?

Sì, l'esercizio di attività commerciali (vendita o prestazione di servizi) è consentito alle associazioni. L'attività deve rientrare nelle attività istituzionali dell'associazione indirettamente (reperire fondi per raggiungere il fine istituzionale).

Deve però sottostare a tutte le regole proprie dell'attività commerciale: attribuzione del numero di Partita IVA, avere le eventuali licenze, pagare le imposte IRAP e IRES, tenere una contabilità regolare e separata da quella delle attività istituzionali.

Un'associazione che eserciti attività commerciale abituale (quindi che ha redditi da attività d'impresa) anche se in modo non prevalente deve iscriversi al REA (Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative) presso la Camera di Commercio compilando il modello R.

Al REA può iscriversi anche l'associazione che esercita attività commerciale occasionale.

Può svolgere vendite in bancarelle ambulanti?

La legge, pare, consente questa vendita a patto che si sia in possesso di licenza di vendita ambulante e se svolta in maniera abituale essa imporrebbe anche il rilascio dello scontrino fiscale (con alcune eccezioni).

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione del rappresentante legale ovvero di un suo delegato nel Registro degli Esercenti il Commercio (art. 2 legge 25 agosto 1991, n. 287).

La prassi sembra invece confermare che un'attività di questo tipo possa essere svolta (o sia tollerata?) senza possedere la licenza di vendita ambulante o altri requisiti specifici se svolta saltuariamente (il ricavato netto va comunque dichiarato nel modello UNICO nella pagina "Redditi Diversi").

Per le associazioni già in possesso di partita IVA e di licenza di vendita in un negozio, lo svolgimento di attività commerciali esterne deve essere comunicato all'Ufficio IVA ogni volta, oppure deve essere comunicato una sola volta all'inizio di ogni anno.

Può organizzare spettacoli, giochi, balli, recite, concerti?

Sì, in generale un'associazione può organizzare spettacoli e intrattenimenti. Anzi, l'imposta non è dovuta per attività di intrattenimento svolte occasionalmente dalle onlus o da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona (purché lo statuto o atto costitutivo abbia le caratteristiche descritte alle FAQ Cos'è una associazione culturale e di quali vantaggi gode? e Come si diventa Organizzazione di Volontariato o ONLUS o Associazione di Promozione Sociale?), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art. 23 D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460).

Per ottenere l'esenzione è necessario:

che la manifestazione sia svolta occasionalmente;
comunicarlo in anticipo all'ufficio SIAE territorialmente competente redigendo la "Dichiarazione di effettuazione dell'attività";
redigere un apposito e separato rendiconto finale, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, in cui siano segnate in modo chiaro e trasparente le entrate e le uscite complessive, corredato da una relazione illustrativa, tenuto su fogli numerati progressivamente per ciascun anno.

Un'altra disposizione interessante è quella che prevede per qualunque organizzatore la riduzione del 50% dell'imposta quando l'iniziativa è per beneficenza a favore di una onlus o un ente pubblico (art. 5 D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti"). In tal caso è necessario che: l'organizzatore non organizzi iniziative di questo genere per più di 12 giornate l'anno; per lo meno i due terzi dell'incasso (al netto delle imposte) sia devoluto in beneficenza; l'organizzatore comunichi in anticipo l'iniziativa all'ufficio SIAE e rediga un apposito e separato rendiconto di entrate e uscite.

Per quel che riguarda l'IVA, la disciplina di intrattenimenti e spettacoli è descritta rispettivamente al c. 6 art. 74 e all'art. 74 quater Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

Ogni qual volta il luogo dello spettacolo è aperto al pubblico, il personale SIAE può accedere per verificare il rispetto della normativa; il locale associativo in cui avviene lo spettacolo viene considerato "non aperto al pubblico" quando vi si accede esclusivamente dall'interno della sede sociale, nella quale l'ingresso deve essere rigorosamente riservato ai soci.

Attenzione: nonostante la riduzione o l'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti, resta pur sempre da chiedere alla SIAE il permesso per l'utilizzo di opere protette da diritto d'autore e pagare i diritti relativi! Oltretutto il permesso è a volte condizionato alla qualità dell'esecuzione e alla quantità di esecuzioni; inoltre alcune case produttrici cinematografiche, pur disponibili a concordare una agevolazione sulle proiezioni dei propri film da parte delle associazioni di volontariato, negano il permesso di proiettare da DVD e videoproiettore.

Per quel che riguarda i dettagli, il ruolo della SIAE, le quote per l'ENPALS, l'autorizzazione del Comune ecc. ecc., conviene leggere il quaderno sugli intrattenimenti e gli spettacoli curato dal Centro Servizi Volontariato della Lombardia

Può somministrare alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico? E' necessario essere iscritti al REC?

Il Ministero delle Attività Produttive, nella Risoluzione n. 504334 del 17 aprile 2002, ha chiarito che in occasione di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, per la somministrazione di alimenti e bevande non occorre l'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la Camera di Commercio. L'attività svolta in modo temporaneo durante le manifestazioni è comunque soggetta alla presentazione della denuncia di inizio attività al Comune di competenza. Qualora le medesime manifestazioni avvengano per altre finalità l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande resta soggetta all'iscrizione al registro.

Può organizzare una lotteria, una tombola, una pesca di beneficenza?

Il D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 consente alle onlus e alle associazioni assistenziali, culturali, ricreative e sportive riconosciute l'organizzazione di lotterie, tombole e pesche di beneficenza, se queste manifestazioni sono necessarie per far fronte alle proprie esigenze finanziarie; le tombole possono assegnare premi in denaro, tuttavia il totale dei premi in palio non deve superare 12.911,42 €; le lotterie e le pesche di beneficenza non possono assegnare premi in denaro, tuttavia il ricavato può arrivare fino a 51.645,68 €.

Per organizzare questo tipo di manifestazioni il rappresentante legale deve innanzitutto inviare la comunicazione all'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, che rilascia l'apposito nulla-osta (anche con silenzio - assenso) previsto dal c. 13-quinquies art. 39 legge 24 novembre 2003, n. 326; poi deve dare comunicazione, almeno 30 giorni prima, al Prefetto e al Sindaco del Comune in cui sarà effettuata l'estrazione, allegando:

per le lotterie: il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;

per le tombole: il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella, più la documentazione comprovante il versamento della cauzione;

per le pesche di beneficenza: il numero dei biglietti da emettere ed il relativo prezzo.

Dal momento che il Prefetto può vietare lo svolgimento delle manifestazioni se non gli risulta che essa sia necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell'associazione, conviene che nella comunicazione si descriva come il ricavato sia indispensabile per garantire il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Il ricavato di queste manifestazioni è escluso dal campo di applicazione IVA, mentre è soggetto all'IRES e all'IRAP a meno che non si tratti di raccolte pubbliche occasionali di fondi; inoltre l'associazione dovrà effettuare una ritenuta del 10% sul valore dei premi a meno che nessun vincitore riceva nel corso dell'anno premi di valore superiore a 25,82 € (cfr. art. 30 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

OdV: Come si identificano le attività commerciali marginali?

La legge 11 agosto 1991 n. 266 nella sua versione iniziale prevedeva che il Ministero delle Finanze decidesse sulla marginalità in base alla domanda presentata dall'organizzazione stessa.

Il Decreto Ministeriale del 25 maggio 1995 ha quindi stabilito i punti chiave, come p. es. che l'attività commerciale deve essere svolta:

in funzione della realizzazione del fine istituzionale;
senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato (quali l'uso di pubblicità, insegne luminose, locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa).

Sono considerate attività commerciali e produttive marginali:

attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza di campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali;
attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.
cessione di beni (come sopra, senza intermediari) prodotti dagli assistiti e dai volontari
attività di somministrazione di bevande e alimenti in occasione di raduni, manifestazioni a carattere occasionale.
attività di prestazione di servizi rese a terzi in conformità alle finalità istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano il 50% del costo sostenuto dall'organizzazione.

ma non sono marginali i proventi derivanti da convenzioni e l'attività del commercio Equo e Solidale svolto in modo abituale.

Può gestire un negozio che non sia soltanto uno spaccio per soci?

Premesso che anche gestire uno spaccio interno costituisce attività commerciale e quindi occorre avere partita IVA, iscriversi al REC tramite un Preposto, pagare le imposte IRAP e IRES, la risposta è che è possibile, purché l'apertura sia compatibile con la disciplina del commercio del proprio Comune e purché l'attività commerciale non prevalga su quella istituzionale.

Deve pagare le tasse? Quali? E come?

Deve pagare l'IRES? Sì (cfr. lett. c c. 1 art. 87 Testo Unico in materia di imposte sui redditi), se riceve un reddito imponibile (37% DPR 917/86 artt. 89;91; previste riduzioni per alcuni Enti solo se Persone Giuridiche DPR 601/73 art. 6) e se non gode delle agevolazioni riservate alle ONG, OdV, ONLUS.

Schematicamente:

formano Reddito imponibile (sono tassate) [TUIR: DPR 917/86 art.111]

Reddito d'impresa - le attività commerciali e produttive (per capire cosa sia attività commerciale riferirsi alla FAQ Cos'è considerato attività commerciale?);

Redditi Fondiari - dei fabbricati (ILOR esclusa - DL 504/92);

Redditi di capitale - tranne CC bancari e postali e Titoli di Stato DPR 601/73 artt 26-31;

Redditi Diversi - cfr. DPR 917/86 art. 81

non formano imponibile (non sono tassate)

le quote associative

i contributi raccolti

le donazioni

i proventi delle attività non considerate commerciali

Nel caso delle ONLUS il regime agevolativo previsto dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 si applica fin dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata la comunicazione (vedi alla FAQ Come si diventa Organizzazione di Volontariato o ONLUS o Associazione di Promozione Sociale?) prevista dall'art. 11 dello stesso decreto.

Inoltre le attività istituzionali svolte dalle ONLUS non costituiscono esercizio di attività commerciali. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Relativamente a dette attività non sussiste obbligo di dichiarazione. Non devono essere dichiarati i redditi di capitale, che sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Pertanto, le ONLUS sono tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi soltanto in presenza di redditi fondiari e di redditi diversi.

Deve pagare l'IVA? Sì. L'IVA a debito deve essere versata mensilmente mediante modello F24 entro il giorno sedici del mese successivo, con possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti provenienti dalle dichiarazioni dei redditi o IVA o del sostituto d'imposta.

Deve pagare l'IRAP? Sì, perché l'IRAP colpisce tutti gli enti non commerciali, anche quelli che non svolgono neanche occasionalmente attività commerciali! Le associazioni dovranno pagare, per quanto riguarda le attività istituzionali, l'imposta (che va da 3,35% al 5,25%) in base alla Regione dove hanno la sede legale su tutte le retribuzioni per il personale dipendente o per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui compensi per collaborazione coordinata e continuativa e sui compensi per attività occasionali di lavoro autonomo; per le attività commerciali dovrà essere svolto un calcolo diverso.

Come?

Le associazioni che praticano attività commerciali sono obbligate, per legge, a tenere una contabilità separata per le attività istituzionali (non tassate) e per quelle commerciali (tassate); inoltre molte associazioni che svolgono attività commerciale in modo abituale si appoggiano ad un commercialista. Chi volesse fare da sé, deve affrontare la compilazione del modello UNICO (relativo agli Enti Non Commerciali). Il modulo è reperibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate

Cos'è la contabilità separata?

E' la modalità con cui le associazioni che svolgono attività commerciale sono obbligate (cfr. l'art.3 D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460) a tenere la contabilità e consiste nel tenere in modo distinto gli incassi e le spese proprie dell'attività commerciale dalle entrate e uscite dell'attività istituzionale.

Quali sono gli obblighi contabili per chi effettua occasionalmente raccolte di fondi?

La normativa distingue due tipi di attività occasionali, che sono anche disciplinate in modo diverso.

Innanzitutto la raccolta pubblica occasionale (in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) di fondi tramite offerte libere o anche scambi, offerte o cessioni di beni di modico valore (il testo è su questo punto ambiguo) non è più considerata commerciale ai sensi della lett. a c. 3 art. 143 Testo Unico in materia di imposte sui redditi, è esclusa da IVA e esente da qualsiasi tributo (c. 2 art.2 D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460). Tuttavia (c. 2 art. 20 D.P.R. 29 settembre 1973, n.600) l'associazione dovrà redigere un apposito e separato rendiconto:

il rendiconto va redatto entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio

il rendiconto va tenuto su fogli numerati progressivamente per ciascun anno, con indicazione pagina per pagina dell'anno cui si riferisce (p. es. per l'anno 2005: 1/2005, 2/2005, 3/2005, 4/2005 ...)

il rendiconto va redatto senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine, senza abrasioni

se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili

devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le uscite complessive per ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

In conclusione, l'associazione non deve né avere Partita IVA né rilasciare fatture, non è tenuta a conservare le fatture che riceve per documentare le spese, né a compilare il mod. UNICO.

Gli altri tipi di attività occasionale a pagamento (ad esempio la prestazione occasionale di un servizio ad un terzo non socio che paga per la prestazione ricevuta) restano commerciali; l'associazione

dovrà allora conservare le fatture che riceve per documentare le spese (come costi dell'attività), dichiarerà costi e ricavi nel modello UNICO (redditi diversi) e sulla differenza (utile) pagherà l'IRES. Inoltre l'associazione dovrà adottare la contabilità e il regime fiscale, sia ai fini IVA che ai fini IRES, previsto per il proprio volume d'affari.

Quali sono le leggi di riferimento per le associazioni ONG, OdV, ONLUS, APS?

Per le associazioni in generale:

Il Libro I, Titolo II, Capo II e Capo III del Codice Civile

Agevolazioni tariffarie sui pedaggi autostradali. DPR 495/92 art. 373, DPR 575/93 e DM 15/04/94 art. 1

Agevolazioni tariffe postali per associazioni: Legge 27 febbraio 2004, n. 46

(decaduto!) Esenzioni pagamento diritti SIAE per intrattenimenti riservati a soci e invitati. DL 439/96 art. 7.

Questioni fiscali per le associazioni in generale:

Testo Unico in materia di imposte sui redditi

In particolare la lettera c del c. 1 e il c. 2 art. 73 e gli artt. 143 - 148.

Opzione forfettaria per il pagamento dell'IVA e dell'IRES: legge 16 dicembre 1991 n. 398

Disposizioni in materia di IVA: Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633

"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

Esenzioni IVA per trasporto malati. Legge 507/95

Leggi sul Bollo: D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, tariffa dell'imposta di bollo approvata con D.M. Finanze 20 agosto 1992

Documento che discute l'applicazione agli enti non commerciali della ritenuta del quattro per cento ai sensi del secondo comma art. 28 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Documento sull'assoggettabilità a IVA dei contributi erogati dagli enti pubblici

Per le Organizzazioni Non Governative di cooperazione internazionale

Testo della legge 26 febbraio 1987 n. 49

Per le Organizzazioni di Volontariato

Legge quadro sul volontariato: legge 11 agosto 1991 n. 266

Leggi regionali

La definizione delle attività commerciali e produttive marginali: Decreto Ministero delle Finanze 25 maggio 1995

Obbligo per le organizzazioni di volontariato di assicurare i propri aderenti: D.M. 14 febbraio 1992 come modificato dal DM 16 novembre 1992

Per le ONLUS

Il Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 nel sito dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e nel sito del Parlamento Italiano
esenzioni SIAE: art. 5 D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti"

Per le associazioni di promozione sociale

Testo della legge 7 dicembre 2000 n. 383

I documenti qui contenuti possono essere utilizzati e distribuiti gratuitamente secondo la licenza FDL.

Ne gli autori ne l'organizzazione che ospita queste pagine si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori o imprecisioni contenute; questo testo è stato realizzato gratuitamente nell'interesse di tutti e altrettanto gratuitamente desideriamo rimanere lontano dai guai.

Se avete suggerimenti, critiche, nuovi interrogativi e, possibilmente, anche nuove risposte utilizzate il gruppo pubblico di discussione it.sociale.volontariato. I messaggi inviati a questo gruppo verranno letti e commentati sullo stesso.

RINGRAZIAMO per i preziosi contributi: Claudio Di Blasi, Stefano Radaelli, Elisabetta Scanabissi.

Gli autori: Loris Rinaldo, Mario Leigheb.

